

# SISTRI: ARRIVANO I PRIMI OBBLIGHI

Con l'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 17.12.2009 partono i primi adempimenti per la tracciabilità dei rifiuti. Quali sono e chi li deve adottare.

di Eleonora Rota

Il sistema di tracciabilità dei rifiuti (noto come sistema SISTRI) è stato introdotto dal Decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 e dal 14 gennaio scorso tale decreto è entrato in vigore, prevedendo una serie di adempimenti per le imprese che dovranno prima iscriversi al SISTRI e successivamente adottare nuove procedure informatiche nella gestione dei rifiuti che sostituiranno la documentazione cartacea. Le imprese interessate sono sostanzialmente quelle finora obbligate alla compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

**Le procedure** per l'adesione al SISTRI prevedono le seguenti fasi:

- ① iscrizione;
- ② versamento del contributo;
- ③ consegna alla CdC/sezione dell'Albo, della documentazione richiesta e contestuale ritiro dei dispositivi informatici;
- ④ montaggio delle black box sui mezzi di trasporto;
- ⑤ gestione dei rifiuti con sistemi cartaceo ed elettronico in parallelo;
- ⑥ gestione dei rifiuti col solo sistema elettronico.

**L'iscrizione** può essere effettuata in tre modi diversi a scelta dell'impresa:

- on line su [www.sistri.it](http://www.sistri.it);
- via fax al numero verde 800050863
- via telefono al numero 800003836.

La procedura on line richiede che l'impresa fornisca tutte le informazioni necessarie in un'unica sessione. Non è infatti possibile salvare il formulario parzialmente compilato per riprenderlo in un secondo momento. Inoltre, se non si inseriscono dati per oltre 10 minuti, il sistema si blocca e si deve ricominciare da capo. Le imprese con diverse unità locali potrebbero avere difficoltà a completare l'iscrizione in un'unica sessione. Pertanto, le aziende che abbiano necessità di iscrivere molteplici unità locali/operative e che necessitino, di conseguenza, di maggior tempo per la compilazione, possono scaricare il modulo di iscrizione in formato "pdf", compilarlo manualmente in ogni sua parte e, previa scansione automatica del Modulo debitamente compilato, inviarlo per posta elettronica. Entro 48 ore il SISTRI comunicherà al contatto indicato dall'impresa il relativo numero di pratica.

**Interessate sono le aziende finora tenute a compilare il Modello Unico di dichiarazione ambientale - MUD**

■ sul conto corrente postale n. 871012 >

**Dopo avere** acquisito il numero di pratica, l'impresa dovrà versare il contributo per la copertura

dei costi del sistema, per l'ammontare indicato in allegato II al DM, in funzione della categoria di attività per la quale l'impresa si è iscritta. Si deve fare attenzione al fatto che il termine fissato per l'iscrizione coincide con quello per il pagamento del contributo, per effettuare il quale è però necessario acquisire dal SISTRI il numero di pratica (è previsto che venga comunicato entro 48 ore dall'iscrizione). E' pertanto opportuno non attendere l'ultimo giorno utile per l'iscrizione. A regime, il contributo dovrà essere versato annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno per gli anni successivi al 2010. Il pagamento può essere effettuato:

■ sul conto corrente postale n. 871012 >



intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma,

■ mediante bonifico bancario (IBAN: IT88 Z010 0003 2453 4803 2259 214),

■ presso la Tesoreria provinciale dello Stato (Banca d'Italia), versando il contributo in contanti.

Il tutto con la seguente causale di versamento Capo 32/Capitolo 2592/Articolo 14 - contributo SISTRI/anno 2010; assieme a codice fiscale e numero di pratica comunicato dal SISTRI, a conferma dell'avvenuta iscrizione. Dopo aver effettuato il pagamento gli operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo [contributo@sistri.it](mailto:contributo@sistri.it) i seguenti estremi di pagamento:

■ numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla sezione della Tesoreria provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del "codice riferimento operazione" (CRO) del bonifico bancario;

■ l'importo del versamento.

**A seguito** della comunicazione dell'avvenuto pagamento le imprese saranno contattate dalle Camere di Commercio o dalle sezioni regionali dell'Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell'appuntamento per la consegna dei dispositivi elettronici di pertinenza. Questi ultimi sono: dispositivo USB (per tutti), che consente di trasmettere i dati, di firmare elettronicamente le informazioni fornite e di memorizzarle; black box, dispositivo da installare - su ciascun veicolo che trasporta rifiuti - a spese del trasportatore presso officine autorizzate, con apposita scheda SIM a carico anch'essa del trasportatore; apparecchiature idonee a monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi in discesa (a cura del SISTRI). La trasmissione dei dati al SISTRI si realizza attra-

## CHI DEVE ISCRIVERSI AL NUOVO SISTEMA

**L**e imprese obbligate a utilizzare il SISTRI sono sostanzialmente quelle che ad oggi sono soggette all'obbligo di compilazione del MUD, mentre per le altre imprese l'adesione è facoltativa. In funzione delle scadenze relative sono individuabili due gruppi.

### Primo gruppo:

■ i produttori iniziali di rifiuti pericolosi con più di cinquanta dipendenti, compresi quelli di cui all'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006;

■ le imprese e gli enti con più di cinquanta dipendenti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006 (rifiuti derivanti da lavorazioni industriali e artigianali nonché rifiuti derivanti dall'attività di recupero e di smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi);

■ i commercianti e gli intermediari di rifiuti;

■ le imprese di trasporto di rifiuti speciali iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 comma 5 del decreto legislativo n. 152/2006. Rientrano in questa categoria i produttori iniziali di rifiuti pericolosi (anche le imprese con un numero di dipendenti fino a 50), che trasportano un quantitativo di rifiuti pericolosi superiore a 30kg/litri al giorno;

■ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti (a prescindere dal numero di dipendenti);

■ nel caso di trasporto intermodale di rifiuti, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 10, del DM (terminalisti portuali e responsabili degli scali merci nel trasporto intermodale, eccetera, a prescindere dal numero di dipendenti);

■ i consorzi che organizzano la gestione di particolari rifiuti per conto dei consorziati, a prescindere dal numero di dipendenti.

### Secondo gruppo:

■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi che hanno fino a cinquanta dipendenti, ivi compresi quelli di cui all'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006; i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. 152/2006, che hanno tra i cinquanta e gli undici dipendenti.

### Dal 12 agosto 2010 potranno aderire al sistema, su base volontaria:

■ imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;

■ imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non pericolosi;

■ imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006;

■ trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi (imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006).

verso schede relative alle diverse casistiche. In sintesi, nel caso di produzione di un rifiuto e del successivo conferimento a smaltitore/recuperatore il flusso delle operazioni è così descrivibile: il produttore carica i dati del rifiuto nell'Area Registro Cronologico, entro dieci giorni lavorativi dalla sua produzione; il produttore, quando decide di conferire il rifiuto, carica le informazioni relative nell'Area Movimentazione Rifiuto, almeno 8 ore prima del trasporto; il trasportatore carica i dati del trasporto (al-

meno 4 ore prima del trasporto); il trasportatore arriva presso il produttore e inserisce il proprio dispositivo USB nel PC del produttore per prendere in carico il rifiuto; il produttore stampa una copia cartacea della scheda SISTRI che, firmata da produttore e da conducente, accompagnerà il trasporto dei rifiuti; il ciclo si conclude all'arrivo del trasporto a destino, con l'accettazione del carico da parte del destinatario e le relative comunicazioni al SISTRI da parte del trasportatore e del destinatario. ■